



ID 16510

Consorzio per le

AUTOSTRADE SICILIANE

DIREZIONE AREA AMMINISTRATIVA

UFFICIO GESTIONE CONTENZIOSO

1465/FE

DECRETO DIRIGENZIALE N. 987/DA del 07 DIC. 2018

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Oggetto: Integrazione impegno e liquidazione fattura n° 6 del 21/11/2018 – Aloisi Salvatore.
Giudizio Cannata Gabriella/Cas. – Tribunale di Messina R.G. 7039/08.

Premesso:

Che è stato conferito all'Avv. Aloisi Salvatore, l'incarico di resistere nel contenzioso promosso da Cannata Gabriella dinanzi al Tribunale di Messina;

Che si è proceduto con Determina n° 316/AL del 19/06/2009 ad assumere il relativo impegno di spesa sul cap.42, impegno n. 2013/16 e reimp. al n. 306/18, per complessivi € 3.000,00 escluso IVA;

Che il giudizio si è concluso con la sentenza n° 3328 del 07/12/2016 che si allega;

Considerato che l'Avv. Aloisi Salvatore, a fronte dell'espletamento del predetto incarico, ha emesso la fattura n° 6 del 21/11/2018 per l'importo di 3.545,66 compresa IVA, a saldo delle competenze dovute;

Ritenuto che per la liquidazione della sopra menzionata fattura è necessario impegnare la somma di € 545,66 al cap. 42 del corrente Bilancio d'Esercizio;

Vista la deliberazione dell'assemblea dei Soci n° 4/AS del 01.10.2018 di adozione del bilancio consortile 2018/2020, approvato dal Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti con DDG n° 2928/S3 del 17.10.2018;

Visto il Decreto del Direttore Generale n° 403/DG del 29/12/2017, con il quale al sottoscritto Antonino Caminiti è stata confermata la Dirigenza dell'Area Amministrativa di questo Consorzio;

Accertato che ai sensi della L.R. 10/2000 spetta allo scrivente l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi;

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Impegnare** la somma di € 545,66 sul cap. 42 del corrente esercizio finanziario che presenta la relativa capacità;
- **Liquidare** la fattura n° 6 del 21/11/2018, che si allega in copia, dell'importo di 3.545,66 incluse spese all'avv. Aloisi Salvatore c.f. LSASVT65L02F158Y e domiciliato in Via Vittoria Colonna – Villafranca Tirrena (Me) tramite bonifico bancario sul c/c IBAN IT42J0760116500000075466623.
- **Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente Amministrativo
Dott. Antonino Caminiti

Visto Il Dirigente Generale
Ing. Salvatore Minaldi

CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE
Impegno n. 3576 Atto 987 del 2018
Importo € 545,66
Disponibilità Cap. 42 Bil. 2018
Messina 11-12-18 Il Funzionario [firma]



Consorzio per le
AUTOSTRAD E SICILIANE

19 GIU. 2009

Determina n. 316/AL

IL PRESIDENTE

del Consorzio per le Autostrade Siciliane dott.ssa Patrizia Valenti nominata con delibera 4/AS del 10/04/2008.

VISTO l'atto di citazione presentato dinanzi al Tribunale di Messina, notificato al Consorzio in data 01.04.09, ad istanza della dott.ssa CANNATA Gabriella, tendente ad ottenere il riconoscimento dell'acquisizione per usucapione delle porzioni di particelle di terreno oggetto di espropriazione a favore del Consorzio Autostrada Me-Pa e rimaste non utilizzate dall'autostrada;

RITENUTO necessario che il Consorzio si costituisca in giudizio, a tutela dei propri interessi, nominando un legale che lo rappresenti e difenda con ogni più ampia facoltà di legge individuando a tal senso l'avv.

VISTO il parere favorevole del Dirigente Area Amministrativa alla costituzione in giudizio dell'Ente, nonché l'attestazione dell'esistenza della disponibilità finanziaria sul competente cap.42 del bilancio preventivo 2009 e l'attestazione che tale impegno è da considerare urgente ed indifferibile;

DETERMINA

RESISTERE nel giudizio promosso dinanzi al Tribunale di Messina dalla dott.ssa CANNATA Gabriella, con atto notificato al Consorzio in data 01.04.09;

NOMINARE, con ogni più ampia facoltà di legge, l'avv. *Salvatore Aloin* per la rappresentanza e difesa dell'Ente in giudizio;

IMPEGNARE la somma di euro 3.000/00 quale importo indicativo per spese legali, che sarà gravato al cap. 42 del corrente esercizio finanziario 2009. Tale impegno è da considerare urgente ed indifferibile.

VISTO

Il Dirigente Generale
(avv. *Olivia Piantabona*)

Det.c
237

Sede: 98100 MESSINA - Contrada Scoppo - Tel. PBX (090) 371111 - Fax (090) 371112

Codice Fiscale e Partita IVA 01962420830 e-mail cas@autostradesiciliane.it

Uffici: 90141 PALERMO - Via Notarbartolo n. 10 - Tel. (091) 6259329 - Fax (091) 6259327

Uffici: 00187 ROMA - Via del Crocifisso n. 41 - Tel. e Fax (06) 6794932

Sito Internet: www.autostradesiciliane.it info@autostradesiciliane.it

Impegno	2600
Cap. 042	Eserc. 2009
Ammontare stanziamento	900.000,00
Impegni Precedenti	343.475,55
Disponibilità	865.652,45
Presente	3000,00
Impegno residuo	862.652,45

L'Ufficio Ragioneria

IL PRESIDENTE
dott.ssa Patrizia Valenti

*Imp. 306/2018
ex imp. 2013/2016
op. 42 € 3.000,00*



REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Ordinario di Messina

Prima Sezione Civile

VERBALE DI UDIENZA

In data 07/12/2016, innanzi alla dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano, giudice della prima sezione civile del Tribunale di Messina, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 7039/2008 R.G.A.C.,

promossa da

CANNATA GABRIELLA,

c.f. CNNGRL62P53L950D, elettivamente domiciliato in VIA S. D.CO SAVIO IS. 255 MESSINA, presso lo studio dell'Avv. IONATA LUIGI, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,

attrice,

contro

CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE S.P.A.,
c.f. 01962400830, in persona del legale rapp.te *pro tempore*, elettivamente domiciliato in VIA VITTORIO COLONNA, 1 98049 VILLAFRANCA TIRRENA, presso lo studio dell'Avv. ALOISI SALVATORE, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,

convenuto,

avente ad oggetto: Usucapione

Sono presenti i procuratori delle parti i quali insistono nelle rispettive domande e difese e chiedono la decisione.

All'esito della discussione orale,

Il Giudice

pronuncia

In nome del popolo italiano

SENTENZA

In fatto ed in diritto



Cannata Gabriella ha citato in giudizio il Consorzio per le autostrade siciliane S.P.A in persona del legale rapp.te pro tempore chiedendo accertarsi e dichiararsi l'acquisto per usucapione della proprietà del terreno agricolo coltivato con ortaggi ed alberi da frutta corrispondente ad una porzione, pari a mq. 367 della part.III catastale 69 e a una porzione pari a mq. 402 della part.III catastale 70 del fg.3 del Comune di Villafranca.

Si è costituito il Consorzio per le Autostrade Siciliane che ha eccepito l'infondatezza e l'inammissibilità della domanda attorea, deducendo, in particolare, che il bene in questione rientra nel patrimonio indisponibile dello Stato ai sensi dell'art.826 c.c. comma III e come tale non è suscettibile di acquisizione per usucapione da parte di terzi; inoltre ha eccepito la carenza, in capo all'attrice, del possesso continuato e ininterrotto dell'appezzamento di terreno.

Precisate le conclusioni, all'odierna udienza le parti discutevano oralmente la causa.

Preliminarmente si osserva quanto segue.

L'art. 1158 c.c. disciplina l'acquisto della proprietà e degli altri diritti reali sui beni immobili che si perfeziona attraverso il protrarsi del possesso sul bene per un periodo ultraventennale. Fondamento dell'usucapione è, dunque, una particolare situazione di fatto, e non un diritto (C. 2485/2007), esercitata, senza interruzioni, sulla cosa, da parte di colui che, attraverso tale prolungata signoria, si sostituisce, in concreto, al titolare effettivo del diritto, accompagnata dall'*animus rem sibi habendi*.

Perché possa aversi l'usucapione di un diritto di proprietà o di altro diritto reale, è necessario l'esercizio continuo e non interrotto del potere di fatto corrispondente al diritto medesimo, con l'intenzione di esercitare il diritto e per il tempo stabilito dalla legge (C. 15446/2007; C. 11000/2001; C. 708/2001). La continuità del possesso postula la corrispondenza del potere di fatto esercitato al diritto reale posseduto e la sua conseguente manifestazione attraverso atti di possesso conformi alla qualità, alla destinazione della cosa idonei a palesare una indiscussa e piena signoria di fatto sulla cosa stessa (C. 15145/2004). Il possesso continuato si esplica in una signoria permanente sulla cosa. Questa situazione può concretarsi anche, semplicemente, nella sola disponibilità possessoria del bene, ovvero nell'astratta possibilità per l'usucapiente di trarre le utilità oggettive che il bene offre (C. 3464/1988).

Oltre agli elementi oggettivi della continuità e non interruzione, la legge richiede un elemento psicologico, che viene individuato nell'*animus possidendi*. Con esso si indica, non

la convinzione di essere proprietario o titolare di altro diritto reale sulla cosa, bensì l'intenzione di comportarsi come tale, esercitando facoltà corrispondenti a quel diritto e facendo in modo che i terzi lo considerino come l'effettivo titolare (C. 9671/2014; C. 13082/2002; C. 14368/1999; C. 815/1999; A. Roma 29.10.2002).

Il CAS ha eccepito, in primis, che, ai sensi dell'art. 828 c.c., *"i beni che fanno parte del patrimonio indisponibile non possono essere sottratti alla loro destinazione"* e non sarebbero pertanto usucapibili.

L'affermazione è, in sé, corretta. Si osserva, tuttavia, che, secondo principio consolidato della S.C., *"affinché un bene non appartenente al demanio necessario possa rivestire il carattere pubblico proprio dei beni patrimoniali indisponibili...deve sussistere un doppio requisito: la manifestazione di volontà dell'ente titolare del diritto reale pubblico...e l'effettiva e attuale destinazione del bene al pubblico servizio"* (cfr Cass. n. 5867/2007).

Nel caso di specie, sussiste il primo presupposto, mentre non risulta dimostrata la effettiva ed attuale funzionalità del bene ad un uso pubblico.

La domanda è comunque infondata e merita di essere rigettata.

E' pacifico che il terreno per cui è causa è stato oggetto di procedimento ablatorio da parte del Consorzio.

Secondo il più recente orientamento della Suprema Corte, *il decreto di espropriazione è idoneo a far acquisire la proprietà piena del bene, e ad escludere qualsiasi situazione, di diritto o di fatto con essa incompatibile, e qualora il precedente proprietario, o un soggetto diverso, continui ad esercitare sulla cosa attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, la notifica del decreto ne comporta la perdita dell' "animus possidendi", conseguendone che ai fini della configurabilità di un nuovo possesso ad "usucapionem" è necessario un atto di "interversio possessionis" (cfr Cass. n.13669/2007).*

Il negozio traslativo della proprietà o di altro diritto reale, nel caso in cui l'alienante rimanga nel rapporto materiale con la cosa, non integra necessariamente un costituito possessorio implicito, occorrendo indagare, caso per caso, tenuto conto del comportamento delle parti e delle clausole contrattuali che non siano di mero stile, se la continuazione da parte dell'alienante dell'esercizio del potere di fatto sulla cosa sia accompagnata dall' "animus sibi habendi", ovvero configuri una mera detenzione "nomine alieno". Ne consegue che, in materia di espropriazione per pubblica utilità, le richieste di retrocessione del bene immobile avanzate dal soggetto espropriato sono idonee ad integrare un riconoscimento



implicito della proprietà altrui, incompatibile con l' "animus rem sibi habendi" (Cass. n. 6742/2014).

Sicché, pur a volere dare credito alla tesi dell'attrice - secondo cui il proprio padre e poi ella stessa avrebbero continuato a coltivare parte del fondo espropriato-, dal momento dell'intervenuta ablazione, ella ha perso l'*animus possidendi* e, ai fini della configurabilità di un nuovo possesso ad "*usucapionem*", sarebbe stato necessario un atto di interversione del possesso, che "*non può avvenire mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in uno o più atti esterni...dai quali sia consentito desumere la modificata relazione di fatto con la cosa detenuta, in opposizione al possessore*" (conf. Cass. Civ. n. 8900/2013).

Nessun atto di interversione del possesso è stato dimostrato nel caso di specie.

Anzi, dalla documentazione in atti, risulta che, nel 1976, il padre dell'attrice ha chiesto al CAS la retrocessione del terreno non occupato, comportamento che - come ritenuto dalla menzionata sentenza della Suprema Corte (n. 6742/14)- implica un riconoscimento implicito della proprietà altrui, incompatibile con l' "*animus rem sibi habendi*".

Le spese di lite segnano la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 7039/2008 R.G.A.C., sulla domanda proposta da **Cannata Gabriella** contro **Consorzio per le autostrade siciliane S.P.A.** in persona del legale rapp.te *pro tempore*, così provvede:

- rigetta la domanda
- condanna l'attrice al pagamento delle spese processuali, a favore del CAS in persona del Presidente *pro tempore*, liquidate in euro 1.378,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.

IL GIUDICE

(dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano)

FATTURA ELETTRONICA

1465

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01879020517**
Progressivo di invio: **6**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UFEUJY**

Esame 6/13
Cassino
23/11/18
4

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01844530830**
Codice fiscale: **LSASVT65L02F158Y**
Nome: **salvatore**
Cognome: **aloisi**
Titolo: **avv.**
Albo professionale di appartenenza: **ordine avvocati messina**
Provincia di competenza dell'Albo: **ME**
Numero iscrizione all'Albo: **1389**
Data iscrizione all'Albo: **1994-01-10** (10 Gennaio 1994)
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Imp.
Rimp. 306/2018
ex 2016/2013 € 3000,00
cp. 42

Dati della sede

Indirizzo: **via Vittoria Colonna**
Numero civico: **1**
CAP: **98049**
Comune: **Villafranca Tirrena**
Provincia: **ME**
Nazione: **IT**

Recapiti

Telefono: **090337080**
Fax: **090337080**
E-mail: **sa.aloisi@gmail.com**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **01962420830**
Denominazione: **Consorzio per Le Autostrade Siciliane -**
Uff_eFatturaPA

Dati della sede

Indirizzo: **Contrada Scoppo**
CAP: **98122**
Comune: **Messina**
Provincia: **ME**
Nazione: **IT**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2018-11-21** (21 Novembre 2018)
Numero documento: **FATTPA 6_18**
Importo totale documento: **3545.66**
Causale: **Liquidazione parcella a saldo onorari del 26/9/18
controversia promossa da Cannata Gabriella contro Cas dinnanzi
al Tribunale di Messina r.g. 7039/2008 giusta VS comunicazione
mail del 21/11/2018**

Ritenuta

Tipologia ritenuta: **RT01** (ritenuta persone fisiche)
Importo ritenuta: **558.90**
Aliquota ritenuta (%): **20.00**
Causale di pagamento: **A** (decodifica come da modello 770S)

Cassa previdenziale

Tipologia cassa previdenziale: **TC01** (Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Avvocati e Procuratori legali)
Aliquota contributo cassa (%): **4.00**
Importo contributo cassa: **111.78**
Imponibile previdenziale: **2794.50**
Aliquota IVA applicata: **22.00**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Onorario**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **2794.50**
Valore totale: **2794.50**
IVA (%): **22.00**
Soggetta a ritenuta: **SI**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **2906.28**
Totale imposta: **639.38**
Esigibilità IVA: **D** (esigibilità differita)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)
Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2018-12-21** (21 Dicembre 2018)
Importo: **2986.76**
Istituto finanziario: **bancoposta**
Codice IBAN: **IT42J0760116500000075466623**
Codice BIC: **BPPIITRRXXX**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Copia per uso interno amministrativo

Studio Legale
Avv. Salvatore Aloisi
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

Via Vittoria Colonna, 1 - Tel e fax 0964/337052
08049 Villafranca Tirrena (Ma)

Cod. Fisc. 05185760751
Partita IVA 01844530830

Riepilogo onorari e spese da Cannata Gabriella/Consorzio per le Autostrade Siciliane - Giudizio
svoltosi dinanzi al Tribunale di Messina avente ad oggetto l'usucapione di appezzamento di
terreno di proprietà di proprietà del CAS(mq .769) R.G.7039/2008

Liquidazione compenso avvocati in ambito Civile

Artt. 1 - 11 D.M. 55/2014

Competenza: **Giudizi di cognizione innanzi al tribunale**

Valore della Causa: **Da € 1.101 a € 5.200**

Fase

Compenso

Fase di studio della controversia, valore medio:

€ 405,00 ✓

Fase introduttiva del giudizio, valore medio:

€ 405,00 ✓

Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio:

€ 810,00 ✓

Fase decisionale, valore medio:

€ 810,00 ✓

Compenso tabellare (valori medi)

€ 2.430,00 ✓

PROSPETTO FINALE

Compenso tabellare

€ 2.430,00 ✓

Spese generali (15% sul compenso totale)

€ 364,50 ✓

Cassa Avvocati (4%)

€ 111,78 ✓

Totale Imponibile

€ 2.906,28

IVA 22% su Imponibile

€ 639,38

IPOTESI DI COMPENSO LIQUIDABILE

€ 3.545,66

A dedurre ritenuta d'acconto 20% (su compenso e spese imponibili)

€ 558,90

Totale documento

€ 2.986,76

Villafranca tirrena 26/9/2018

avv. Salvatore Aloisi
